

TRIBUNALE DI MILANO

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI

COMO, LECCO, MANTOVA, MILANO, MONZA BRIANZA, PAVIA E VARESE



DANIELA DELL'OCA

**ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 3/2012**

GESTORE INCARICATO AVV. ANNA MAIENZA

La Sig.ra **Daniela Maria Francesca Dell'Oca** (nel seguito alternativamente anche "Debitrice" o "Istante"), C.F.: DLL DLM 68A59 F205K, nata a Milano (MI) il 19.01.1968 e residente a Pioltello (MI), rappresentata e difesa dall'avv. Diana Burroni del foro di Milano, domiciliata in Milano corso di Porta Nuova, n. 18 (PEC diana.burroni@milano.pecavvocati.it), coadiuvata per la predisposizione del Piano dall'advisor, Dott. Marco Gentile – con studio in Milano, via Settembrini n. 1, con l'ausilio, ai sensi dell'art. 7 Legge 3/2012, dell'Organismo di Composizione della Crisi delle camere di commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese

PREMESSO

- che in data 15.03.2017, la debitrice ha presentato, all'OCC delle camere di commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese, la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- che successivamente è stato nominato gestore della crisi l'avv. Anna Maienza, con studio in Milano via Mario Pagano n. 47;
- che in data **25.10.2007**, l'ASL di Milano 2 ha riconosciuto una **invalidità civile** della Debitrice, con "principali disabilità funzionali rilevanti ai fini dell'inserimento lavorativo" **di tipo fisico e psichico**, quest'ultimo in via prevalente, con una percentuale pari al 46% (**doc. 1** – accertamento ASL);
- che l'Istante svolge la professione di impiegata, con contratto di assunzione in quota invalidi a far data dal 20.12.2010 ed il nucleo familiare è composto dall'Istante, e dalla figlia Valentina Bucci, nata a Segrate (MI) il 10.07.1997 (**doc. 2** – stato di famiglia);
- che da una seconda relazione l'Istante, in data 14.01.2001, ha avuto un secondo figlio, Andrea Tavaglione, affidato al padre con sentenza emessa dal Tribunale di Milano – IX sezione civile in data 17.07.2014 e che prevede la corresponsione di una quota di mantenimento a carico della debitrice di € 150,00.= mensili;
- che l'Istante attualmente provvede, con il suo **solo reddito da lavoro dipendente**, al sostentamento suo e della propria famiglia, e si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), Legge 3/2012 e successive modifiche, ossia in una situazione di *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;"*
- che l'Istante, nei cinque anni precedenti al deposito del Piano, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012 e successive modifiche;

- che la quasi totalità dei debiti assunti riguardano l'attività imprenditoriale riferita ad una tabaccheria, gestita dall'ex convivente della Debitrice, Sig. Luciano Tavaglione, per mancato versamento di debiti tributari nel periodo compreso tra il 2002 e il 2013. Pertanto, non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi per la proposizione di un Piano del Consumatore, la sig.ra Daniela Dall'Oca propone un accordo di ristrutturazione dei debiti, a tutti i creditori, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento;
- che, come si dirà più dettagliatamente nel prosieguo, il Piano prevede il parziale pagamento dei debiti tributari, riuniti in un'unica classe privilegiata e comprendente Erario, Inps e Comuni, e la cui **soddisfazione non è in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.** L'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel caso di specie, è conveniente rispetto alle alternative concretamente praticabili poggiandosi esclusivamente sull'apporto di finanza esterna non essendo l'Istante proprietaria di alcuni bene mobile e immobile e potendo contare esclusivamente sul proprio reddito da lavoro dipendente;

tutto ciò premesso la sottoscritta, Sig.ra Daniela Maria Francesca Dell'Oca, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Burroni,

DEPOSITA

IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- a) Premessa;
- b) Contenuto dell'Accordo;
- c) L'attivo disponibile;
- d) il passivo e le cause del sovraindebitamento;
- e) la proposta di accordo e il piano finanziario;
- f) Tempi e modalità di liquidazione dell'attivo e di riparto in favore dei creditori;
- g) Conclusioni

Al presente Piano si allega, ai sensi dell'art. 9 legge 3/2012, la seguente documentazione:

- (i) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- (ii) Elenco di tutti i beni della debitrice;
- (iii) Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento della debitrice e della propria famiglia;
- (iv) Certificato di stato di famiglia;
- (v) Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi e attestazione sulla fattibilità del piano.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 comma 2 Legge 3/2012, nella parte in cui si fa riferimento al deposito delle dichiarazioni degli ultimi 3 anni, l'Istante, sussistendone i presupposti di cui alla normativa fiscale vigente, richiama **il principio generale** secondo il quale se non si è **obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, non occorre mai presentare la dichiarazione dei redditi se **l'imposta da versare** allo stato **è inferiore ai 10.33 euro**. Per quanto attiene invece alle cause specifiche di esonero queste, nel caso che qui ci occupa, sussistono, in quanto **l'Istante possiede solo redditi da lavoro dipendente da unico sostituto o comunque conguagliati. Il debitore deposita, in sostituzione della dichiarazione dei redditi Modello 730 periodo d'imposta 2014 la Certificazione Unica unitamente ad una dichiarazione circa l'inesistenza di altri redditi se non quelli derivanti da lavoro dipendente di cui alle Certificazioni Uniche.**

In particolare si provvede ad allegare la seguente documentazione:

- (i) Modello 730/2017 periodo d'imposta 2016 (**doc. 3**);
- (ii) Modello 730/2016 periodo d'imposta 2015 (**doc. 4**);
- (iii) Certificazione Unica 2015 periodo d'imposta 2014 (**doc. 5**);
- (iv) Dichiarazione Daniela Dell'Oca in relazione alla tipologia di redditi percepiti (**doc. 6**).

Si segnala che nessun atto di disposizione è stato posto in essere dalla Debitrice negli ultimi 5 anni.

a) Premessa

L'art. 7 comma 1 della L. 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda:

- ☐ il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- ☐ scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- ☐ l'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'Istante intende presentare un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente i propri creditori mediante la miglior proposta possibile grazie alla **finanza esterna**, per usufruire del beneficio dell'esdebitazione, permettendo così allo stesso di poter ricominciare (c.d. *fresh start*), con la propria famiglia. Il tutto dovrà essere sottoposto al vaglio dei creditori come prevede la norma all'art. 11 comma 2 della legge n. 3 del 2012 e successive modifiche; ai fini dell'omologazione dovrà essere raggiunto un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali, la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

La *ratio* della norma, detta anche "*salva suicidi*", sta proprio nel dare una seconda possibilità a soggetti sovraindebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi. L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Infatti, nell'art. 7 della L.3/2012 e successive modifiche, si legge che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso dell'alternativa liquidatoria, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC. Questo al fine di rendere le procedure appetibili per i creditori a cui sono sottoposte. Pertanto in seguito si indicheranno i vantaggi per i

creditori nella proposta di un accordo anziché la residuale opzione liquidatoria, che, tuttavia, si richiede in subordine.

Si segnala che per la posizione debitoria riferita a tributi consistenti risorse proprie dell'Unione europea, IVA e ritenute operate e non versate e per le quali è eventualmente possibile solo prevedere unicamente la dilazione del pagamento, ai sensi dell'art. 7 Legge 3/2012, la Debitrice prevede, per tali poste, l'integrale pagamento.

b) Il Contenuto dell' Accordo

Il contenuto dell'accordo che la Debitrice ha delineato per raggiungere l'esdebitazione **prevede**

- ☐ il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
- ☐ il pagamento integrale, per la sola quota capitale, dei debiti relativi a omessi versamenti IVA;
- ☐ il pagamento di parte del debito privilegiato riferito a IRPEF, IRAP e INPS;
- ☐ la degradazione al chirografo di una parte del debito privilegiato;
- ☐ il pagamento in percentuale dei creditori chirografari.

c) L'attivo disponibile

Premesso che l'Istante non risulta essere proprietario di beni mobili e immobili registrati e, dunque, trattasi di soggetto la cui capienza patrimoniale è sostanzialmente nulla ad eccezione dello stipendio derivante dal lavoro dipendente svolto presso la società 3M Italia Srl e dal TFR maturato e pari ad € 11.500,17.=, come si evince dalla Certificazione Unica 2017 per il periodo d'imposta 2016 (**doc. 7**), l'unico attivo disponibile messo a disposizione dei creditori è dato da una finanza esterna per complessivi € 30.000,00.=.

In particolare la finanza esterna viene messa a disposizione dal padre della Debitrice, sig. Giorgio Dell'Oca nato a Rebbio (CO) il 06.04.1936, il quale subordina l'emissione della predetta finanza all'omologa dell'accordo di ristrutturazione fatto, questo, che determina l'assoluta convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, richiesta in subordine, la quale avrebbe a disposizione, quale unico attivo, una parte del TFR ed eventualmente una parte residua dello stipendio mensile. In data 5 luglio 2017, il sig. Giorgio Dell'Oca ha trasmesso una comunicazione con la quale si

impegna a versare l'importo di € 30.000,00.= entro 10 gg. dalla definitività del decreto di omologa. A garanzia dell'impegno assunto nei confronti della figlia e a beneficio dei creditori il sig Giorgio Dell'Oca sottoscrive il presente Piano (**doc. 8**).

Si ritiene fondamentale segnalare come il sig. Giorgio Dell'Oca, nato a Rebbio (CO) il 6.04.1936, percepisca unicamente redditi da pensione e come lo stesso da sempre si sia occupato sia della Debitrice sia della nipote Valentina come da dichiarazione del sig. Giorgio Dell'Oca (**doc. 9**). Alla luce di quanto sino ad ora esposto si ritiene che per il sig. Giorgio Dell'Oca l'offerta di € 30.000,00.= sia la miglior offerta possibile anche in considerazione del fatto che lo stesso si è impegnato a sostenere tutti gli ulteriori costi della instauranda Procedura che, pertanto, non intaccheranno la finanza esterna da considerarsi integralmente in favore dei creditori.

Si allega al presente Piano l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della Debitrice e della propria famiglia ex art. 9 co 2 L.3/2012 e successive modifiche (**doc. 10**).

Nella sottostante tabella si riporta la posizione netta relativa ai cedolini paga anno 2016.

cedolini paga 2016 importi netti	
gen-16	1.452,94
feb-16	1.429,38
mar-16	2.849,77
apr-16	1.434,40
mag-16	1.436,75
giu-16	3.042,18
lug-16	1.604,30
ago-16	1.443,47
set-16	1.470,46
ott-16	1.403,51
nov-16	1.428,00
dic-16	1.436,42
totale	20.431,58

Come si evince dalla suesposta tabella, fatta eccezione per alcune mensilità che presentano degli importi maggiori, dovuti a premi o comunque a retribuzioni non rientranti nell'ordinario così come altre mensilità subiscono delle decurtazioni, l'importo mensile dello stipendio è tra € 1.400,00.= e 1.470,00.=.

Nella sottostante tabella si riporta l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell'Istante e della propria famiglia.

spese correnti mensili art. 9 co. 2 l. 3/2012	
bolletta telefono	60,00
locazione	632,00
Energia	30,00
Gas	3,50
Alimenti figlio	150,00
spese varie (cibo ecc)	250,00
assicurazione	20,00
totale	1.145,50
prestito	104,90
prestito	60,00
totale	164,90
totale generale	1.310,40

Tenendo in considerazione i pagamenti in favore delle finanziarie residuerebbe un importo di circa € 100,00.= (considerando uno stipendio mensile tra € 1.400,00.= e 1.470,00.=). A questo naturalmente deve aggiungersi il debito tributario che si attesta a oltre € 200.000,00.=.

d) Il passivo e le cause del sovraindebitamento

Come esposto nei precedenti paragrafi, la maggior esposizione è nei confronti di Equitalia il cui debito complessivo, aggiornato al 28.12.2016 (data estratti di ruolo depositati agli atti dell'OCC), è pari a complessivi € 210.685,34.= (importo comprensivo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora, sanzioni e aggi). Tale debito è riferito alle annualità dal 2002 al 2013. E' fondamentale riferire la genesi di tale debito, di cui l'Istante ne ignorava la reale portata, in quanto era all'oscuro dei mancati pagamenti, stante sia la particolare situazione in cui versava all'epoca (numerosi ricoveri presso i reparti di psichiatria di diversi ospedali) sia perché non era lei a gestire l'attività da cui il debito promana. In particolare, il debito è riferito all'attività imprenditoriale, formalmente intestata alla sig.ra Daniela Dell'Oca (parte Istante) e avente ad oggetto la gestione di una tabaccheria in Segrate (MI) Residenza Botteghe n. 3. L'impresa individuale che formalmente gestiva l'attività risulta essere **cessata in data 21 gennaio 2014** (doc. 11 – visura camerale). In realtà la **cessazione dell'attività è avvenuta in data 30 novembre 2006** come si evince dal certificato di cessazione ai fini IVA (doc. 12 – ricevuta Agenzia Entrate). Dunque, l'attività d'impresa era iniziata nel maggio del 2004 per cessare poi nel 2006. A supporto della reale cessazione dell'attività nel 2006 si hanno gli estratti di ruolo il cui importo maggiormente rilevante è riferito all'anno 2006. Gli importi successivi a tale data non superano mai € 250,00.=.

Nella sottostante tabella si riporta la stratificazione del debito iscritto a ruolo (doc 13 – tabella integrale stratificazione debito tributario).

DEBITO ISCRITTO A RUOLO DELL'OCA DANIELA											
ente creditore	tributo	annualità	somme			interessi/int. per rit. iscriz.	interessi di		iva/ritenute	diritti notifica	TOTALE
			capitale	al privilegio/sanzioni	aggiuntive al chirografo		mora	agglo			
COMUNE DI SEGRATE	tassa smalt. rifiuti	2002	91,00				73,42	4,23		5,56	174,21
INPS	contributi IVS	2004/2005	2.300,37	136,14	136,13		1.114,56	119,62		5,56	3.812,88
AMM FINANZ	irap/irpef	2004	1.662,34	610,57		98,10	1.278,73	199,38		5,88	3.835,00
INPS	contributi IVS	2006	2.365,53	165,95	165,95		125,45			5,88	2.828,76
INPS	contributi IVS	2006	396,92	30,33	30,33		171,75	34,69		5,88	669,89
AMM FINANZ	irpef/irap/iva	2005	11.762,00	3.692,35		766,54	7.270,82	1.397,88	401,00	5,88	25.296,47
CCIAA	diritto annuale	2006	80,00		24,00	5,63	45,76	13,99		5,88	175,26
AMM FINANZ	irpef	2004	2.172,00	2.174,10		315,83	1.548,75	559,06		5,88	6.775,62
AMM FINANZ	irpef/irap/iva	2006	81.506,00	24.616,50		7.790,77	37.241,05	13.634,02	395,00	5,88	165.129,22
CCIAA	diritto annuale	2007	80,00	24,00		6,80	17,15	11,49		5,88	145,12
CCIAA	diritto annuale	2008	88,00	26,40		5,58	12,27	11,90		5,88	150,03
CCIAA	diritto annuale	2009	88,00	26,40		3,50	20,02	12,42		5,88	156,22
CCIAA	diritto annuale	2010	88,00	26,40		3,23	18,42	12,25		5,88	154,18
AMM FINANZ	registro abb radio	2006	77,46	51,60		14,59	15,98	14,36		5,88	179,87
AMM FINANZ	registro abb radio	2006	206,56	67,12		41,94	39,45	28,41		5,88	389,36
CCIAA	diritto annuale	2011	88,00	26,40		4,27	13,66	10,58		5,88	148,79
CCIAA	diritto annuale	2012	88,00	26,40		3,90	7,33	10,05		5,88	141,56
AMM FINANZ	irpef	2010	243,65	73,10		4,67	19,85	26,82		5,88	367,97
CCIAA	diritto annuale	2013	88,00	26,40		2,50	3,06	9,59		5,88	135,43
totale			103.471,83	31.800,15	356,42	9.007,65	48.906,03	16.286,19	796,00	111,08	210.685,34

Con riferimento al suddetto debito l'Istante, nel periodo di attività della tabaccheria e, dunque, della maturazione dell'intero debito tributario per effetto di omessi versamenti di tributi a vario titolo, era disoccupata ma, soprattutto, è il periodo in cui, come detto, si sono acuiti tutti quei problemi di salute sfociati poi nell'accertamento, in data 25.10.2007, dello stato di invalidità. In tale periodo a gestire l'attività era l'allora convivente della Debitrice, sig. Tavaglione Luciano, che non provvedeva a comunicare alla sig.ra Daniela Dell'Oca le imposte e tributi da versare in ragione dell'attività svolta la quale, conseguentemente, e a sua volta, non provvedeva ad eseguire quei versamenti di cui, appunto, non ne era a conoscenza.

Si ritiene doverosa tale precisazione in quanto, lo stato di salute dell'Istante, evidentemente incompatibile con la gestione dell'attività portata avanti in maniera fallimentare dal compagno, fa escludere la colposità della Debitrice nell'indebitamento tanto che, all'oscuro del debito tributario contratto nel corso degli anni, ha assunto piccoli finanziamenti per far fronte alle esigenze quotidiane di vita. Lo stato di salute dell'Istante e i continui ricoveri ospedalieri fanno escludere quella negligenza e imprudenza che sono solitamente riconducibili alla responsabilità del soggetto sovraindebitato, nell'assunzione di obbligazioni pur nella consapevolezza di non poterle onorare. Naturalmente, la conoscenza della reale consistenza dell'ingente debito, avrebbe sicuramente spinto l'Istante a non richiedere, sebbene di scarso importo in riferimento al reddito della Debitrice, i finanziamenti sopra evidenziati. Dunque, l'Istante non era nelle condizioni di poter oggettivamente e ragionevolmente valutare l'impossibilità di poter adempiere alle obbligazioni

assunte. Tale precisazione si ritiene necessaria laddove, pur se non espressamente previsto dalla norma, con riferimento agli accordi, si voglia in ogni caso esprimere un giudizio di meritevolezza. Mentre il giudizio sulla convenienza economica è invece rimesso ai creditori che si esprimono mediante il voto e, nonostante non sia prevista, come nel piano del consumatore, la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria appare, nel caso di specie, evidente. Infatti, l'alternativa *de qua*, non risulta affatto conveniente attesa la mancanza di sostegno rinveniente dalla finanza esterna, messa a disposizione dal sig. Giorgio Dell'Oca, in caso di liquidazione del patrimonio, pur richiesta in subordine nella denegata ipotesi di mancata omologa degli accordi.

Finanza esterna che coprirebbe anche integralmente le spese prededucibili del consulente e le spese di giustizia. L'alternativa liquidatoria oltre a non avere il sostegno della finanza esterna si troverebbe quale unico attivo parte del TFR al quale dovranno essere dedotte le spese di giustizia e gli altri costi maturati in prededuzione.

Il debito tributario, come sopra analiticamente illustrato, è riferito agli estratti di ruolo al 28.12.2016. La fattiva collaborazione dell'attestatore, incaricato dalla Camera Arbitrale, con le sue funzioni di ausilio nella predisposizione del Piano di cui all'art. 7 comma 1 Legge 3/2012, pur non ingerendosi nelle scelte strategiche dell'Istante, ha consentito di accertare l'esistenza di un maggior debito riferito ai comuni di Segrate e Pioltello, per Tarsu, refezione scolastica, Asilo nido e codice della strada, che sono stati integralmente accolti nel presente Piano. Naturalmente, non trattandosi di un Piano statico, e non potendosi prevedere con esattezza la data di deposito del Piano, l'eventuale maggior debito sarà riferito unicamente all'aumento degli interessi sugli importi iscritti a ruolo, questi ultimi non vengono assunti a Piano, non incidendo, anche per via di importi residuali sull'intero debito iscritto a ruolo, sull'economia dello stesso. Analogo discorso dovrà essere svolto con riferimento alla diminuzione del debito chirografario nei confronti di finanziarie e istituti di credito per effetto dei pagamenti mensili, ancora in corso, da parte dell'Istante e di cui il presente Piano non ne tiene conto.

Nella sottostante tabella si riporta il debito tributario complessivo, aggiornato con i rilievi svolti dall'attestatore, e suddiviso per Ente creditore.

CREDITORI	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS	CCIAA	TOTALE
Capitale	98.426,01	5.062,82	688,00	
Sanzioni	31.285,34	664,82	206,40	
interessi	8.972,44		35,21	
interessi di mora	47.408,63	1.286,31	137,67	
aggio	15.859,93	279,76	92,27	
diritti	41,16	17,32	47,04	
TOTALE	201.993,51	7.311,03	1.206,59	210.511,13
	COMUNE DI SEGRATE	COMUNE DI PIOTELLO		
Tassa Rifiuti	2.424,05	222,00		
Refezione scolastica	1.907,63			
Asilo Nido	191,23			
codice della strada	188,57			
TOTALE	4.711,48	222,00		4.933,48
TOTALE GENERALE	206.704,99	7.533,03	1.206,59	215.444,61

* * * * *

Dalla suesposta tabella si evince che il titolare del maggior credito è l'Agenzia delle Entrate per complessivi € 201.993,51.=.

Si segnala che i costi di procedura, quantificati dall'OCC sulla scorta dei parametri di cui al DM 30/2012 e 202/2012 e dell'art. 11 del regolamento dell'Organismo in € 3.755,16.= oltre accessori, sono qualificabili come crediti prededucibili ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis Legge 3/2012, e saranno integralmente soddisfatti dal sig. Giorgio Dell'Oca senza intaccare la finanza esterna di € 30.000,00.=.

Oltre al debito tributario, come sopra esposto, vi sono, sebbene in misura sensibilmente inferiore, debiti verso finanziarie e, in particolare:

- (i) apertura di linea di credito con carta sottoscritto in data 4.01.2016 con FINDOMESTIC, importo totale del credito € 1.500,00.= con rimborso minimo di € 60,00.= con scadenza il giorno 5 di ogni mese (**doc. 13**).
- (ii) prestito personale sottoscritto in data 10.03.2016 con FINDOMESTIC, importo totale del credito € 5.000,00.= con una rata di € 104,90.= con n. 44 rate residue pari a complessivi € 4.615,60.= (**doc. 14**).
- (iii) Cessione del quinto dello stipendio a UNICREDIT in data 7.11.2014 per un importo complessivo pari ad € 11.160,89.= ed un debito residuo di € 5.673,00.= (**doc. 15**). Tale cessione risulta ancora in essere alla data di chiusura del presente Piano.

Sulla scorta della circolarizzazione eseguita dal gestore incaricato, che per il ruolo che ricopre, di ausilio nella predisposizione del Piano e di verifica dei contenuti dello

stesso a garanzia delle pretese creditorie, è in grado di ricevere le dichiarazioni di credito, sono stati assunti a Piano le risultanze di tale circolarizzazione, che rende gli importi il più possibile puntuali alla data di chiusura del presente Piano.

Si ritiene che le assunzioni a Piano di informazioni pervenute all'OCC siano in linea con il dettato normativo ove si prevede all'art. 15 della legge n. 3/2012 che tra le funzioni dell' O.C.C., cardine della procedura da sovraindebitamento, lo stesso possa assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

Qui di seguito si riporta la riquantificazione dei debiti finanziari assunti a Piano:

(i) Findomestic € 5.122,29.=-;

(ii) Unicredit € 8.091,00.=-;

Tali debiti risultano contratti solo ed esclusivamente per esigenze legate alla vita quotidiana. Il residuo debito complessivo è pari a circa **€ 13.213,29.=-**.

Mentre, con riferimento a quanto detto in precedenza, in ordine all'attività di tabaccheria, svolta di fatto dall'ex convivente dell'Istante, sig. Luciano Tavaglione, è stato accertato un risalente debito nei confronti di Intesa Sanpaolo spa (ora gestito da ITALFONDIARIO). Il credito di Italfondario risulta da tempo passato a sofferenza ed è segnalato, in Centrale Rischi della Banca d'Italia, come conto cointestato tra i signori Tavaglione Luciano e Dell'Oca Daniela.

Il debito accertato nei confronti di Italfondario, così come comunicato dallo stesso, ammonta a complessivi € 37.061,44.=-.

Dunque il totale del **debito finanziario ammonta a € 50.274,72.=-**.

* * * * *

Il debito complessivo dell'Istante (debiti finanziari, debiti erariali e tributari) ammonta ad € 265.719,34.=-.

L'importo relativo ai debiti finanziari pari ad € 50.274,72.=- è qualificato, anche ai fini della determinazione del *quorum*, credito chirografario.

* * * * *

e) la proposta di accordo e il piano finanziario

Premesso che, in ipotesi residuale di liquidazione del patrimonio, richiesta in via subordinata nella denegata ipotesi di non omologazione dell'accordo, la somma a titolo di finanza esterna non entrerà a far parte dell'attivo liquidatorio, nel

presente paragrafo s'illustra compiutamente la proposta che l'Istante intende proporre ai propri creditori.

Nella sottostante tabella si riporta il totale del debito erariale e tributario per tipologia di credito ed Ente creditore

CREDITORI	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS	CCIAA	TOTALE
Capitale	98.426,01	5.062,82	688,00	
Sanzioni	31.285,34	664,82	206,40	
interessi	8.972,44		35,21	
interessi di mora	47.408,63	1.286,31	137,67	
aggio	15.859,93	279,76	92,27	
diritti	41,16	17,32	47,04	
TOTALE	201.993,51	7.311,03	1.206,59	210.511,13
	COMUNE DI SEGRATE	COMUNE DI PIOTTELLO		
Tassa Rifiuti	2.424,05	222,00		
Refezione scolastica	1.907,63			
Asilo Nido	191,23			
codice della strada	188,57			
TOTALE	4.711,48	222,00		4.933,48
TOTALE GENERALE	206.704,99	7.533,03	1.206,59	215.444,61

Il totale del debito erariale e tributario ammonta a complessivi € 215.444,61.= ed il solo debito dell'Agenzia delle Entrate ammonta a complessivi € 201.993,51.= pari a circa 93,75% del debito complessivo.

Nella seguente tabella si riporta la quota parte del debito tributario che s'intende declassare al chirografo oltre all'importo riferito alla CCIAA chirografario per natura.

TIPOLOGIA CREDITO	CREDITO AGENZIA DA DECLASSARE AL CHIROGRAFO	INPS AL CHIROGRAFO	COMUNE DI SEGRATE	CCIAA AL CHIROGRAFO	TOTALE
SANZIONI	31.285,34	664,82		1.206,59	
INTERESSI	8.972,44				
INTERESSI DI MORA	47.408,63	1.286,31			
DIRITTI	41,16	279,76			
AGGIO	15.859,93	17,32			
REFEZIONE SCOLASTICA			1.907,63		
ASILO NIDO			191,23		
CODICE DELLA STRADA			188,57		
TOTALE	103.567,50	2.248,21	2.287,43	1.206,59	109.309,73

Anche in questo caso, del maggior debito chirografario, risulta esserne titolare l'Agenzia delle Entrate e lo stesso ammonta a complessivi € 103.567,50.=. Trattasi di importi chirografari per natura e, importi, quali interessi di mora, declassati e non stralciati, per scelta strategica dell'Istante.

Nella sottostante tabella si riporta schematicamente il totale del debito suddiviso tra chirografario e privilegiato come assunto a Piano.

TOTALE CREDITO CHIROGRAFARIO	109.309,73
TOTALE CREDITO PRIVILEGIATO	106.134,88
	215.444,61
DETTAGLIO CREDITO PRIVILEGIATO	
AGENZIA DELLE ENTRATE	98.426,01
INPS	5.062,82
COMUNE DI PIOTTELLO	222,00
COMUNE DI SEGRATE	2.424,05
TOTALE PRIVILEGIO	106.134,88
DETTAGLIO CREDITO CHIROGRAFARIO	
AGENZIA DELLE ENTRATE (sanzioni, int., aggi e diritti)	103.567,50
INPS (sanzioni, int., aggi e diritti)	2.248,21
COMUNE DI SEGRATE	2.287,43
CCIAA	1.206,59
TOTALE CHIROGRAFO	109.309,73
TOTALE GENERALE	215.444,61

Come detto l'attivo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori rinveniente dalla finanza esterna è pari a complessivi € 30.000,00.= che l'istante intende suddividere come segue:

- quanto ad € 23.000,00.= pari al 76,67% circa del totale attivo per il soddisfacimento dei creditori privilegiati;
- quanto ad € 7.000,00.= pari al 23,33% circa del totale attivo per il soddisfacimento dei creditori chirografari.

Nella sottostante tabella si riporta il dettaglio della percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati

	AGENZIA DELLE ENTRATE AL PRIVILEGIO	INPS AL PRIVILEGIO	COMUNE DI SEGRATE	COMUNE DI PIOTTELLO	TOTALE
QUOTA CAPITALE	21.329,45	1.097,14	525,30	48,11	23.000,00
PERCENTUALE DI SODDISFACIMENTO	92,74	4,77	2,28	0,21	100,00

A seguito del pagamento dei suddetti creditori la percentuale di soddisfo rapportata al solo attivo è pari al 94,74% per l'Agenzia delle Entrate, il 4,7% per l'Inps, il 2,28% per il Comune di Segrate e lo 0,21% per il Comune di Pioltello.

In particolare:

A tutti i creditori viene riconosciuta una percentuale di soddisfacimento pari al 21,67% circa del debito privilegiato

- al credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate di € 98.426,01.= viene riconosciuto l'importo di € 21.329,45.¹;

¹ Si precisa che l'importo attribuito all'Agenzia delle Entrate al Privilegio tiene conto della quota capitale a titolo di IVA per complessivi € 796,00.= (cfr. tabella debito tributario iscritto a ruolo).

- al credito privilegiato dell'INPS di € 5.062,82.= viene riconosciuto l'importo di € 1.097,14.;
- al credito privilegiato del comune di Segrate di € 2.424,05.= viene riconosciuto l'importo di € 525,30.;
- al credito privilegiato del comune di Pioltello di € 222,00.= viene riconosciuto l'importo di € 48,11.;

I residui crediti privilegiati non soddisfatti per incapacienza dell'attivo disponibile vengono declassati al chirografo per un importo complessivo pari ad € 83.134,88.= come rappresentato nella sottostante tabella:

CREDITI DECLASSATI AL CHIROGRAFO	
<i>Agenzia delle Entrate</i> declassata al chirografo per incapienza	77.096,56
<i>Inps</i> declassata al chirografo per incapacienza	3.965,68
<i>Comune di Segrate</i> declassato al chirografo per incapienza	1.898,75
<i>Comune di Pioltello</i> declassato al chirografo per incapienza	173,89
totale importi al chirografo per incapacienza	83.134,88

Nella seguente tabella si riporta il riepilogo del debito tributario chirografario

CREDITI DECLASSATI AL CHIROGRAFO	
<i>Agenzia delle Entrate</i> declassata al chirografo per incapienza	77.096,56
<i>Inps</i> declassata al chirografo per incapacienza	3.965,68
<i>Comune di Segrate</i> declassato al chirografo per incapienza	1.898,75
<i>Comune di Pioltello</i> declassato al chirografo per incapienza	173,89
totale importi al chirografo per incapacienza	83.134,88
quadra privilegio	106.134,88
Agenzia delle Entrate chirografo per natura/declassato	103.567,50
INPS chirografo per natura/declassato	2.248,21
CCIAA	1.206,59
Comune di Segrate	2.287,43
importi al chirografo	109.309,73
pagamenti debiti privilegiati	23.000,00
	83.134,88
quadra debito tributario	215.444,61

Il totale del debito tributario chirografario residuo ammonta a complessivi € 192.444,61.= (€ 109.309,73+83.134,88).

Si precisa che, a seguito del consolidamento del debito tributario eseguito dall'Agenzia delle Entrate e stante l'assenza di ulteriori somme da iscriversi a ruolo, tra la data di riferimento degli estratti di ruolo e la data di deposito della presente proposta, l'importo complessivo subirà un lieve incremento per interessi di mora e di cui l'istante ne propone lo stralcio.

Come esposto nei precedenti paragrafi vi sono debiti nei confronti di istituti di credito e finanziarie che vengono qui di seguito schematizzati:

DEBITI CHIROGRAFARI VERSO FINANZIARIE/ISTITUTI DI CREDITO	
UNICREDIT	8.091,00
FINDOMESTIC	5.122,29
ITALFONDIARIO	37.061,44
TOTALE DEBITI FINANZIARI	50.274,73

Il totale dei debiti chirografari ammonta a complessivi € 242.719,34.= che, con il residuo attivo disponibile, vengono soddisfatti nella percentuale del 2,88%.

attivo disponibile	30.000,00
pagamento debiti privilegiati	23.000,00
residuo attivo disponibile per creditori chirografari	7.000,00
TOTALE DEBITI CHIROGRAFARI	242.719,34
PERCENTUALE DI SODDISFO CREDITORI CHIROGRAFARI	2,88

Nella sottostante tabella si riporta l'elenco dei creditori chirografari e relativi importi con la quantificazione della percentuale chirografaria agli stessi proposta dall'Istante. Si precisa nuovamente che l'alternativa liquidatoria non beneficerebbe delle risorse messe a disposizione a titolo di finanza esterna dal Sig. Giorgio Dell'Oca, che si è reso altresì disponibile a coprire integralmente i costi dei consulenti e i costi di giustizia preventivati dall'OCC in € 3.755,16.= oltre accessori e, pertanto, non figurano tra le passività gli importi in prededuzione che sarebbero andati a detrimento delle ragioni dei creditori per apposita disposizione di legge.

DEBITI CHIROGRAFARI	EURO	PERCENTUALE 2,88%
AGENZIA DELLE ENTRATE	164.804,13	4.752,93
INPS	6.196,57	178,71
COMUNE DI SEGRATE	4.180,62	120,57
COMUNE DI PIOTTELLO	173,89	5,02
CCIAA	1.114,32	32,14
AGGIO EQUITALLIA	15.975,08	460,72
UNICREDIT	8.091,00	233,34
FINDOMESTIC	5.122,29	147,73
ITALFONDIARIO	37.061,44	1.068,85
TOTALE	242.719,34	7.000,00

Quanto illustrato sino ad ora è l'accordo proposto ai creditori con le ipotesi previste di declassamento al chirografo di debiti tributari con evidenziazione della percentuale di tali debiti ai fini del raggiungimento del *quorum* previsto dalla legge.

Per completezza d'informazione, a fini meramente comparativi per le valutazioni, in particolar modo riservate all'Agenzia delle Entrate, maggior creditore nell'instauranda procedura, si riporta nella sottostante tabella la quantificazione degli importi distribuiti se si considerasse l'intero debito complessivo senza distinzione tra importi privilegiati e importi chirografari.

CREDITORI	DEBITO	IMPORTI	%
AGENZIA DELLE ENTRATE	201.993,51	22.805,29	11,29
INPS	7.311,03	825,42	11,29
COMUNEDI SEGRATE	4.711,48	531,93	11,29
COMUNE DI PIOTTELLO	222,00	25,06	11,29
CCIAA	1.206,59	136,23	11,29
UNICREDIT	8.091,00	913,48	11,29
FINDOMESTIC	5.122,29	578,31	11,29
ITALFONDIARIO	37.061,44	4.184,28	11,29
TOTALE	265.719,34	30.000,00	

L'agenzia delle Entrate, sempre sulla scorta dell'attivo messo a disposizione (c.d. finanza esterna), per complessivi € 30.000,00.=, riceverebbe un pagamento pari ad € 22.805,29.= (a tale importo andrebbe poi detratta la parte di credito spettante ad Equitalia a titolo di aggio rappresentante un credito autonomo dell'Agente della Riscossione) mentre, con il presente Piano e la sua previsione di suddivisione tra importi privilegiati e importi chirografari, verrebbe soddisfatta per € 21.329,45.= per quanto attiene la quota privilegiata ed € 4.752,93.= pari al 2,88%, per la quota parte chirografaria e così per complessivi € 26.082,38.= (importi già al netto della quota parte spettante all'Agente della Riscossione a titolo di aggio). Naturalmente, **tale beneficio, riguarda la generalità dei creditori privilegiati.**

f) Tempi e modalità di liquidazione dell'attivo e di riparto in favore dei creditori.

Il Piano prevede la propria conclusione in un arco temporale massimo di non più di 6 mesi dalla definitività del decreto di omologa, atteso che il versamento della finanza esterna è previsto entro 10 giorni dalla definitività del decreto di omologa. Il termine

così indicato, consente la chiusura della Procedura in un tempo così breve da consentire:

- (i) il recupero da parte dei creditori di una parte delle somme che in caso di liquidazione del patrimonio sarebbero, quanto meno, dimezzate;
- (ii) di chiudere la posizione con Equitalia e gli Enti titolari dei crediti sottostanti riducendo così al minimo l'utilizzo di ulteriori risorse economiche pubbliche;
- (iii) al debitore una ripartenza, economica e psicologica, in perfetta linea con gli obiettivi che il legislatore si era dato con la formulazione della Legge 3/2012.

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta, nettamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss., richiesta in via subordinata. **Tale periodo è anche compatibile con le esigenze di speditezza delle procedure.**

Per quanto attiene la finanza esterna questa potrà essere accreditata su un conto corrente intestato alla Procedura con possibilità di operare su autorizzazione dell'OCC per l'esecuzione dei pagamenti da eseguirsi in esecuzione del Piano o, in alternativa e per economia della Procedura, far eseguire i pagamenti direttamente al Sig. Dell'Oca Giorgio, su delegazione di pagamento dell'OCC sempre in esecuzione del Piano.

Ai fini di una maggiore garanzia per i creditori e in conformità a quanto disposto dall'art. 15 comma 5 Legge 3/2012 e successive modifiche, l'OCC provvederà:

- 1) a rendicontare al Giudice sul regolare svolgimento della procedura;
- 2) alla eventuale rettifica dell'esposizione debitoria;
- 3) alla verifica circa la corretta esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori come previsti dal Piano.

Successivamente all'omologazione, si prevede di pagare l'intero debito prededucibile entro 1 mese dalla definitività del decreto di omologa. Si ricorda che il credito prededucibile verrà integralmente soddisfatto dal padre della Debitrice, Sig. Giorgio Dell'Oca, senza tuttavia intaccare la finanza esterna pari a complessivi € 30.000,00.=.

g) Conclusioni

Si è avuto modo di dimostrare che il presente Piano prevede il parziale pagamento dei crediti privilegiati per insufficienza di attivo e che l'utilizzo della finanza esterna, pari ad € 30.000,00.=, e i pagamenti previsti rappresentano, per i creditori, il miglior risultato

consequibile e che la residua ipotesi di liquidazione del patrimonio rappresenterebbe, al contrario, un danno, soprattutto per le finanze pubbliche.

Dall'articolazione del Piano, come sopra delineato, si può prevedere una proposta ai creditori che, nei tempi meglio descritti sopra, abbia il seguente contenuto:

a) integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 co 4 *bis* L.3/12 e successive modifiche;

b) parziale pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 21,67%;

c) pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 2,88%,

e

CHIEDE

che l'Ill.mo Signor Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge 3/2012 voglia:

- fissare con decreto l'udienza ex art. 10 comma 1 Legge 3/2012;
- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità e prevedere la comunicazione a Unicredit della revoca delle trattenute del quinto sullo stipendio e di ogni ulteriore addebito per titolo o causa anteriore;
- prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Sottoscrivono l'intero "PROPOSTA ACCORDO SOTTOSCRITTO" i signori Daniela Dell'Oca e Giorgio Dell'Oca (per le motivazioni di cui sopra)

Daniela Dell'Oca

Giorgio Dell'Oca

Allegati:

Tabella A – stratificazione del debito tributario

1. accertamento ASL;
2. Certificato stato di famiglia;
3. Mod. 730/2017 periodo d'imposta 2016;
4. Mod. 730/2016 periodo d'imposta 2015;
5. Certificazione Unica 2015 periodo d'imposta 2014;
6. Dichiarazione Sig.ra Daniela Dell'Oca su redditi percepiti;
7. Certificazione Unica 2017 per il periodo d'imposta 2016;
8. Dichiarazione Sig. Giorgio Dell'Oca;
9. Dichiarazione Sig. Giorgio Dell'Oca su redditi da pensione;
10. Elenco spese di sostentamento;
11. Visura camerale ditta individuale;
12. Ricevuta Agenzia delle Entrate cessazione attività;
13. Contratto Findomestic del 04.01.2016;
14. Contratto Findomestic del 10.03.2016;
15. Contratto di cessione di 1/5 dello stipendio Unicredit;
16. Buste paga anno 2016;
17. Contratto di locazione
18. Elenco dei creditori e delle somme dovute;
19. Autocertificazione casellario giudiziale.